

N° 3/2024 Liq. CONT. ce 11

R.G. n. 10/2024 P.U.



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 09/05/2024 nelle persone dei magistrati:

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Francesca Riccardi	Giudice
Dott. Caterina Romiti	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. n. 10/2024 P.U.** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

GIOVANNA PAIOSA

visto il ricorso in data 19.04.2024, con il quale GIOVANNA PAIOSA ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, C.C.I.I. in un Comune ricompreso nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 C.C.I.I. in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale



ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) C.C.I.I., desumibile dalla relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 C.C.I.I., dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I., occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del 20.09.2022);

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 C.C.I.I. e che debba emettersi sentenza *ex art.* 270 C.C.I.I.;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 C.C.I.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di GIOVANNA PAIOSA;

NOMINA



Giudice delegato la dott. Caterina Romiti;

NOMINA

liquidatore la dott. Anna Cavagnolo, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.; si applica l'articolo 10, comma 3 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza parte debitrice all'utilizzo dell'autovettura fino a diverso ordine del Giudice Delegato;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) C.C.I.I.;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 09/05/2024.



Il Giudice relatore
Caterina Romiti

Il Presidente
Giorgio Barbuto

